

All' Ufficio di Presidenza

Del Consiglio Regionale della Lombardia

Oggetto : presentazione di proposta per la promozione di un referendum abrogativo ai sensi della L.R. 1983/34

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge Regionale n. 34 del 28.04.1983 i sottoscritti elettori a qualità di promotori presentano le seguenti proposte di referendum abrogativi.

Quesito n. 1 – “volete che sia abrogato il comma 1 lettera bbis dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” come aggiunto dalla Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 nelle parole << equivalenza e >> nonché << garantendo la parità di diritti e di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato >> ?

Quesito n. 2 – “volete che sia abrogato il comma 10 dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” nel seguente testo << Con le medesime modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi, le ATS possono autorizzare la stipula di accordi anche con soggetti privati accreditati di cui all'articolo 8, purché in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta e previo espresso e preventivo consenso degli stessi soggetti privati. >> ?

Quesito n. 3 – “volete che sia abrogato il comma 2 bis dell'art. 8 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” come aggiunto dalla Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 nelle parole << I soggetti erogatori di cui al comma 1 possono concorrere all'istituzione dei presidi di cui all'articolo 7, comma 13, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera 0a) >> ?

I sottoscritti promotori richiedono all' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di pronunciarsi sulla ammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 3 della L.R. 34/1983. Gli scriventi promotori rimangono disponibili per ogni chiarimento necessario e/o ad audizioni conoscitive.

Fin da oggi si indica quali delegati dei promotori i seguenti presentatori che vanno intesi quali designati dal comitato promotore anche ai fini dell'art. 4 della L.R. 34/1983.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Si richiede all'Ufficio che ogni comunicazione sia inviata alla seguente mail pec

Milano, li

Relazione accompagnatoria – art. 2 comma 8 L.R. 34/1983

Le tre proposte referendarie toccano aspetti che riteniamo importanti dell'organizzazione regionale dei servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati all'obiettivo preminentemente pubblico della salute, e articolati non solo sulla cura e sulla diagnosi ma in via preliminare e prioritaria sulla prevenzione e in un approccio olistico alla persona.

L'abrogazione di tali norme, pur mantenendo una struttura normativa atta alla continuazione delle attività delle strutture sanitarie esistenti, nonché dell'integrazione delle strutture private nell'ambito della programmazione pubblica, renderà più agevole un percorso di ulteriori iniziative normative da parte del Consiglio Regionale come di iniziative popolari (L.R. 1/1971) per una modifica del ruolo e dei rapporti tra pubblico e privato al fine di ricondurli negli ambiti della L. 883/1978; ciò consentirà di affrontare la domanda di salute rivalutando e puntando principalmente sulla programmazione socio-sanitaria e su una rete di strutture e funzioni pubbliche in grado di garantire l'universalità di accesso contestualmente alla capacità di erogare prestazioni in tempi e modi adeguati rispetto alle attese e ai bisogni della popolazione, a partire dalle sue condizioni epidemiologiche prima che alle esigenze di bilancio e/o alle limitazioni che le risorse disponibili introducono nella pratica attuazione del diritto alla salute.

Nello specifico:

Il primo quesito cancella la "equivalenza" tra pubblico e privato, e conseguentemente "la parità di diritti e di obblighi" per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, che il legislatore regionale ha voluto affiancare alla comunque necessaria integrazione tra i due settori.

La rimozione dei termini che rimandano all'equivalenza e alla parità ha lo scopo di riaffermare la centralità del settore sanitario pubblico e quindi l'obbligo istituzionale della regione di definire il proprio intervento sulla salute, tramite la sanità, nel pieno rispetto degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e dall'art. 32 della Costituzione concernente il diritto alla salute quale diritto fondamentale dell'individuo e della collettività.

Il secondo quesito riguarda uno specifico aspetto della relazione tra pubblico privato nell'ambito dell'azione che la regione attribuisce alle ATS. Sono oggetto della normativa di cui si propone l'abrogazione i "poteri" delle ATS, nell'ambito delle funzioni di contrattualizzazione per l'erogazione dei servizi, di avvalersi in modo esteso di soggetti privati per attività di erogazione di servizi cui è tenuto il Servizio Sanitario Lombardo.

Va segnalato che, con le previsioni del PNRR, si tratta anche di prestazioni che riguardano il "socio-sanitario" e l'assistenza di prossimità. L'attenzione dedicata dalle previsioni nazionali alla cosiddetta "medicina territoriale" trovano in questo passaggio normativo, come in quello oggetto del successivo quesito, un'eccessiva apertura al privato peraltro anche con il rischio di forti differenze territoriali.

Il terzo quesito mira ad abrogare la disciplina regionale che permette a soggetti privati di "concorrere" a specifiche strutture finanziate nel PNRR da investimenti pubblici, quali gli ospedali di comunità, le case di comunità e le centrali operative territoriali (COT).